



COMUNE DI MANSUÈ
PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29 settembre 1995
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 27 marzo 2003*

CAPO I

ELEMENTI DEL TRIBUTO

ARTICOLO 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali ad essi assimilabili sulla base delle disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicato come "decreto 507".

ARTICOLO 2 ZONE DI APPLICAZIONE

1. Il servizio di raccolta è attivato su tutto il territorio comunale come già individuato dall'art. 7 punto b) del Regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del
2. Per quanto specificato al comma 1 del presente articolo, la tassa si applica in misura intera su tutto il territorio comunale, comprese le zone sparse.

ARTICOLO 3 PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, ai sensi del precedente articolo 2.

ARTICOLO 4 ESCLUSIONI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione o debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili e ad idonea documentazione.
2. Non sono altresì soggetti alla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati al servizio svolto in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. Gli operatori economici esercenti attività produttrici di rifiuti speciali assimilati svolta su una superficie operativa complessiva superiore a 200 mq., esclusi i locali dove si producono rifiuti urbani (es. locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi, ecc.), non sono tenuti al conferimento al servizio comunale e alla corresponsione della relativa tassa, a condizione che presentino annualmente al Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno¹, apposita dichiarazione resa ai sensi della legge n. 15/1968, attestante che i rifiuti stessi vengono smaltiti a proprie spese ai sensi della normativa vigente.

¹ Per il 1995 il termine è fissato al 15 ottobre 1995.

Ferme le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 15/1968 per le dichiarazioni mendaci, in caso di accertato illegittimo conferimento al servizio comunale si applicano le sanzioni di cui al successivo articolo 24, oltre al pagamento della tassa dovuta.

4. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi. In caso di accertato illegittimo conferimento di tali rifiuti, fatta salva l'azione penale, si applicano le sanzioni di cui al successivo articolo 24, oltre al pagamento delle spese necessarie allo smaltimento dei rifiuti illegittimamente conferiti.

ARTICOLO 5 SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente articolo 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.
2. Per le locazioni o concessioni in uso dei locali di durata inferiore all'anno la tassa è dovuta dal proprietario o dal concedente con rivalsa sul locatario o concessionario.

ARTICOLO 6 PARTI COMUNI ALL'EDIFICIO

1. Le superfici delle parti di uso comune del fabbricato, quali lastrici solari, portoni d'ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, centrali termiche, stenditoi, garage senza box o parti comuni del garage con box ed altri parti condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile, che possono produrre rifiuti, devono essere indicate dai contribuenti per la quota di spettanza della superficie e/o dell'area scoperta, nella denuncia di cui al successivo articolo 20.
2. In caso di inadempienza, la tassa dovuta dall'1 gennaio 1997 è calcolata d'ufficio aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio come segue:
 - a) del 10% quando i condomini sono due;
 - b) del 2% quando i condomini sono trenta o più;
 - c) quando il numero dei condomini è ricompreso tra due e trenta la percentuale è determinata in ragione inversa del numero dei condomini sulla base dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree condominiali che l'amministratore del condominio avente non meno di quattro condomini è tenuto a presentare all'ufficio tributario del Comune entro il 20 gennaio di ogni anno².

² La formula da utilizzare nel caso di interpolazione fra gli estremi di cui ai punti a) e b) è la seguente:

$$P = 10 - \frac{8(NC - 2)}{(NM - 2)}$$

ove P indica l'entità della percentuale di aumento da applicare alla superficie dichiarata dai condomini dell'edificio;
NC indica il numero dei condomini dell'edificio;
NM indica il parametro massimo dei condomini assunto nella norma regolamentare.

3. Nel caso di unico occupante la riduzione tariffaria prevista ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a) del presente Regolamento, è estesa anche alla quota condominiale propria dell'unico occupante.

ARTICOLO 7 LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ

1. Per gli alloggi in multiproprietà ed i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile, dall'1 gennaio 1997, del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, nonché per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.
2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'ufficio tributario del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

ARTICOLO 8 AREE TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.
2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:
 - a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, taverne, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) escluse le scale, come pure quelli delle dipendenze, anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.), escluse le stalle, i fienili e le serre a terra;
 - b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
 - c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni e i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto od alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi sul mercato, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante sul suolo;
 - d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavanderie, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, collettività in genere, delle scuole di ogni ordine e grado;

- f) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, ricreativa a carattere popolare delle organizzazioni sindacali, degli enti e delle associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali o per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del comma 4 dell'articolo 2 del DPR 19 settembre 1982, n. 915), delle caserme, stazioni, ecc.;
- g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani ed assimilati.

ARTICOLO 9 AREE TASSABILI

1. Si considerano aree tassabili:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti ed ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite de e sulla pubblica via;
- c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori. Escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

ARTICOLO 10 LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

- 1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso;
- 2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento;
- 3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza od autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali e nelle aree medesime.

ARTICOLO 11 COMPUTO DELLE SUPERFICI

1. La superficie tassabile è misurata sul filo interno o sul perimetro interno delle aree scoperte al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Le frazioni di superficie complessiva inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato;
2. Le superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ai fini della tassazione, sono computate in ragione del 10%, a partire dal 1° gennaio 1997.

CAPO II
TARIFFAZIONE

ARTICOLO 12 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia debitamente accertata;
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.
5. La tassa è altresì dovuta per intero anche nel caso di temporanea chiusura dei locali inferiore a due mesi o di sospensione del servizio per causa di forza maggiore.

ARTICOLO 13 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa le superfici sono ridotte del 10% per le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
2. La tariffa è ridotta:
 - a) del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - b) del 30% nei confronti dell'utente che risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;
3. Le riduzioni delle superfici e delle tariffe sono applicate sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venire meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione delle superfici e delle tariffe, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

ARTICOLO 14 ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dal tributo:
 - a) i locali e le aree adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto od all'istituzione religiosa, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
 - b) i locali e le aree occupate da nuclei familiari in condizioni di accertata indigenza;
 - c) i locali e le aree adibiti a scuole private che beneficiano di contributi pubblici;
 - d) i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali od a servizi per i quali il Comune sostenga le relative spese di funzionamento.
2. Le predette esenzioni e riduzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
3. Le agevolazioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.

ARTICOLO 15 GETTITO DEL TRIBUTO

1. La tariffa della tassa è determinata in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo d'esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 61, commi 2 e 4, e 67, comma 3, del Decreto Legislativo n. 507/93.
2. Il gettito complessivo non può superare il costo d'esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.
3. A titolo di costo dello spezzamento dei rifiuti solidi urbani ex art. 7 D.Lgs. n. 22/1997 viene dedotta dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale una percentuale pari al 5 per cento.

ARTICOLO 16 TARIFFAZIONE

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali nelle aree a seconda del tipo d'uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo di smaltimento.
1. Bis. In conformità al principio di cui all'articolo 65 del D.Lgs. n. 507/1993 (commisurazione del contributo alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti solidi

urbani per unità di superficie imponibile), i locali ad uso abitativo per nuclei familiari residenti (categoria C1 e C3) sono soggetti a tassazione secondo i seguenti criteri:

- a) il 30% del costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani provenienti dalle abitazioni viene coperto dal gettito della tassa, che, per tale percentuale è commisurata alla superficie imponibile (mq per tariffa unitaria superficie);
- b) il 70% del costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani provenienti dalle abitazioni viene coperto dal gettito della tassa, che, per tale percentuale è commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare come risultano dagli atti anagrafici alla formazione del ruolo principale (n. componenti per tariffa unitaria componenti);
- c) per i non residenti la tassa viene calcolata in base al criterio che la base imponibile è la sola superficie;

2. Ai fini della determinazione delle singole tariffe per ogni categoria di locali ed aree, atteso il limite di copertura prescelto a termini di legge e secondo gli indirizzi del Consiglio Comunale, il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata sarà moltiplicato per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa qui di seguito elencati:

Categoria	Coefficienti di produttività		Coefficiente applicabile
	quantitativa	qualitativa	
Categoria A1	0.39	1	0.39
Categoria A2	1.99	1	1.99
Categoria B	1.57	1	1.57
Categoria C1	4.70	1	4.70
Categoria C2	8.44	1	8.44
<i>Categoria C3</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>4</i>
Categoria D	1.54	1	1.54
Categoria E1	0.54	1	0.54
Categoria E2	1.31	1	1.31
Categoria E3	1.80	1	1.80
Categoria E4	3.15	1	3.15
Categoria F1	18.99	1	18.99
Categoria F2	13.72	1	13.72

3. Il Consiglio Comunale entro la data di approvazione del bilancio determina con efficacia dal 1° gennaio successivo o comunque con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio di Previsione determina:

- a) le eventuali modificazioni alla classificazione delle categorie e sottocategorie tassabili;
- b) le modalità di applicazione dei parametri di cui al precedente comma 2.

4. La Giunta Comunale con la deliberazione di approvazione delle aliquote tributarie, tariffe, pressi pubblici ed altre determinazioni connesse al bilancio di previsione di ogni anno, con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo, determina le nuove tariffe in

base alla classificazione delle categorie e sottocategorie tassabili, alle modalità di applicazione dei parametri ed agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 17 UNITÀ IMMOBILIARI AD USO PROMISCOUO

1. Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

ARTICOLO 18 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, i locali e le aree sono classificati nelle seguenti categorie e sottocategorie secondo il loro uso e la loro destinazione:

Categoria A

Attività culturali, associative e ricreative, nonché depositi ed aree di servizio:

Sottocategoria A1

- 1) Musei, archivi, biblioteche, gallerie pubbliche e private, gallerie e mostre d'arte, dei delle associazioni culturali, politiche, sportive e ricreative, circoli sportivi e ricreativi;
- 2) Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, palestre ginnico-sportive;
- 3) Attività sportive all'aperto (campi di calcio, tennis, piste d'atletica, ecc.)

Sottocategoria A2

- 1) Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, scuole da ballo, sale da ballo, discoteche anche all'aperto, night club, piste di pattinaggio, piscine, campi da tennis, bocciodromi, bowling e simili (solo con riferimento ad impianti sportivi coperti);
- 2) Depositi di stoccaggio merci, depositi di macchine e materiali militari, pese pubbliche, distributori e chioschi di carburante, impianti di lavaggio autoveicoli, autoparcheggi e parcheggi in genere.

Categoria B

Esercizi commerciali e negozi in genere all'ingrosso, mostre in genere al coperto ed all'aperto (arredamenti, autoveicoli, ecc.), autosaloni, autorimesse in genere, magazzini di deposito e custodia anche all'aperto (materiali edili, legname, ecc.), magazzini a grande distribuzione all'ingrosso (bibite, vino, liquori, acque minerali, gelati, carne pesce, ecc.), noleggio cicli e motocicli.

Campeggi, parchi gioco, luna park e simili.

Categoria C

Abitazioni private, attività ricettivo alberghiere, collegi, case di vacanze e convivenze, suddivise nelle seguenti sottocategorie:

Sottocategoria C1

Abitazioni private (vani principali ed accessori - escluse le scale, le stalle, i fienili e le serre a terra - comprese soffitte, cantine, lavanderia, centrali termiche, magazzini, garage, box, posti auto, quote condominiali e simili).

Sottocategoria C2

- 1) Alberghi, pensioni, locande, case albergo, motel, affittacamere, residence, ospedali, case di cura, istituti di ricovero e simili;
- 2) Collegi, case di vacanza, ostelli, aree attrezzate per soste turisti, convivenze, caserme, stazioni.

Sottocategoria C3

Abitazioni private (vani principali ed accessori come definiti nella precedente sottocategoria C1) i cui soggetti passivi dichiarino di praticare il compostaggio domestico dei rifiuti organici in area pertinenziale all'abitazione o confinante con la stessa.

La dichiarazione, che deve essere presentata all'Ufficio Tributi entro il 20 gennaio di ogni anno, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

L'idoneità del sistema di compostaggio dichiarato dall'utente sarà assoggettabile ad accertamento tecnico.

Qualora il personale comunale incaricato dell'accertamento non riscontri l'idoneità e l'efficacia del sistema di compostaggio ne darà comunicazione al Responsabile del Settore Tributi per i provvedimenti di competenza.

Categoria D

Uffici professionali, commerciali ed artistici, agenzie di viaggi, autoscuole, studi legali, tecnici e di ragioneria, ambulatori medici, laboratori privati di analisi, istituti assicurativi ed in genere i locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse dal quelle comprese nelle precedenti categorie.

Categoria E

Attività di produzione artigianale, industriale, di commercio al dettaglio di merci non deperibili ed artigianali di servizio, suddivise nelle seguenti sottocategorie:

Sottocategoria E1

Locali ed aree adibiti ad attività con bassa produzione di rifiuti per metro quadrato (falegnamerie, carpenterie metalliche, fonderie, lavorazioni

chimiche, stampaggio materie plastiche, industrie della gomma, produzione di manufatti in cemento e di bitumi e simili);

Sottocategoria E2

Locali ed aree adibiti ad attività con media produzione di rifiuti per metro quadrato (officine meccaniche per autoveicoli, elettrauto, riparazione automezzi, riparazione beni di consumo, attività grafiche, tipografiche e litografiche, cartotecnica ed editoria e simili);

Sottocategoria E3

Locali ed aree adibiti ad attività con alta produzione di rifiuti per metro quadrato (verniciature e autodemolizioni, confezioni tessili, maglierie ed abbigliamento, tintorie, lavanderie, attività di trasformazione agricola ed industrie alimentari);

Sottocategoria E4

Locali ed aree adibiti ad attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili (negozi di gioiellerie, pietre e metalli preziosi, antiquariato, chioschi di giornali, banchi di vendita all'aperto di beni non deperibili compresi i mercati, farmacie, banche, istituti di credito e simili), nonché locali ed aree adibiti ad attività artigianali di servizio (istituti di bellezza, saune, massaggi, cure estetiche, manicure, fisioterapia, saloni di parrucchiere e barbieri e simili).

Categoria F

Sottocategoria F1

Pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self-service, birrerie, gelaterie, pasticcerie, friggitorie, tavole calde, mense, rosticcerie, chioschi-bar, osterie, agriturismo e simili);

Sottocategoria F2

Locali ed aree adibiti ad attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili (panifici, macellerie, negozi di generi alimentari, negozi di chioschi di frutta, verdura e fiori, fiorerie, banchi di vendita all'aperto, locali e banchi di vendita adibiti al commercio di beni di propria produzione, mercati, supermercati anche in forma di cooperative, ipermercati e simili).

ARTICOLO 19 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. È istituita, a partire dal 1° gennaio 1996, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano, detengono, in modo non ricorrente per una durata inferiore a sei

mesi, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico od aree soggette a servitù di passaggio. La tassa è applicata anche alle aree soggette alla produzione di rifiuti solidi urbani interni messe a disposizione della collettività da parte del proprietario.

2. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d'uso, o voci d'uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.
3. In mancanza di corrispondente voce d'uso nella classificazione vigente della categoria è utilizzato, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani interni.
4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo articolo 22, comma 5.
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, per il contenzioso e per le sanzioni si applicano le norme stabilite nel presente Regolamento quale tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

CAPO III

~ DENUNCE ~
~ ACCERTAMENTO ~
~ RISCOSSIONE ~

ARTICOLO 20 DENUNCE

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali e delle aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi. In caso di variazione delle condizioni di tassabilità il contribuente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.
3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, il numero civico, il numero interno, la superficie e la destinazione dei locali e delle aree e le loro ripartizioni interne, i dati identificativi del proprietario, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi. In particolare dovranno essere specificati:
 - a) per le persone fisiche: il cognome e nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita del contribuente, il numero dei componenti il nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
 - b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale o effettiva, i dati identificativi di residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.
4. Nel caso di variazione di categoria tassabile delle abitazioni private, la denuncia ha valore per la tassazione dell'anno successivo alla sua presentazione.
5. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
6. Nel caso di trasferimento all'interno del territorio comunale il contribuente è tenuto a presentare, nelle forme di cui al comma 1 del presente articolo, apposita denuncia di variazione, con effetto anche per gli anni successivi, nella quale deve indicare l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e la destinazione dei locali e delle aree e le loro ripartizioni interne, il numero civico, il numero interno e i dati identificativi del proprietario. Per quanto riguarda la presentazione e sottoscrizione della dichiarazione è fatto obbligo attenersi a quanto disposto al comma 5 del presente articolo.
7. La cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e aree tassabili deve essere comunicata dal contribuente al Comune.

ARTICOLO 21 ACCERTAMENTO E CONTROLLO

1. In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'articolo 71 del Decreto Legislativo n. 507/93.
2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legislativo n. 507/93:
 - a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia od i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima la verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
 - b) utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini del tributo
 - c) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.

ARTICOLO 22 RISCOSSIONE

1. Gli importi del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'articolo 27 del Decreto Legislativo 507/93.
2. Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento, per eccesso se è superiore.
3. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.
4. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del sette per cento per ogni semestre o frazione di semestre.
5. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente articolo 19, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della

tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'articolo 50, comma 5 del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto.

ARTICOLO 23 RIMBORSI

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria provinciale, il servizio tributi dispone lo sgravio od il rimborso entro novanta giorni.
2. Lo sgravio od il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta, ai sensi dei commi 3 e 4 del precedente articolo 12, è disposto dal servizio tributi entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui allo stesso articolo 12, comma 4, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
3. In ogni altro caso, per lo sgravio o per il rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento. Lo sgravio o il rimborso è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda.

ARTICOLO 24 SANZIONI

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta o tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto 507.

ARTICOLO 25 CONTENZIOSO

1. Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al decreto legislativo 31.12.1992, n. 545 ed al decreto legislativo 31.12.1992, n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di ora, il provvedimento di irrogazione sanzioni ed il diniego di rimborso deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale competente entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impegnato.
2. Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo dev'essere presentato al Dipartimento delle Entrate - Direzione regionale Entrate del Veneto - Sezione staccata di Treviso ed in seconda istanza, qualora il tributo in contestazione superi le trecentomila lire, al Ministero delle Finanze.

CAPO IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 26 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con deliberazione della Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale per l'esatta e puntuale attribuzione del tributo secondo le disposizioni di legge del presente regolamento.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, rispondendo comunque della corretta applicazione delle tariffe e della messa a ruolo che ne consegue.
3. Il nominativo del funzionario responsabile sarà comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 27 EFFICACIA DELLA DISPOSIZIONE

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'articolo 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sarà pubblicato all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore con le modalità di cui all'articolo 79, comma 3, del Decreto legislativo n. 507, fatta eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 6 comma 2, 7 comma 1 e 11 comma 2, che entrano in vigore dal 1° gennaio 1997.

ARTICOLO 28 ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ARTICOLO 29 NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto da presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ALLEGATO A

TABELLA TARIFFE R.S.U. (approvato con delibera di G. C. n. 102 del 26.11.2002)

CATEGORIE (articolo 18 regolamento applicazione T.A.R.S.U.)		TARIFF (€/mq)
A1	Musei, biblioteche, ecc.	0,11
A2	Teatri, cinema, depositi di stoccaggio ecc.	0,58
B	Esercizi commerciali e negozi in genere all'ingrosso ecc.	0,46
C1	Abitazioni private ecc.	0,4
	+ importo fisso per componente del nucleo familiare	1
		38,6
		5
C2	Alberghi, pensioni, collegi, ecc.	2,47
C3	Utenze domestiche che effettuano il compostaggio	0,35
	+ importo fisso per componente del nucleo familiare	32,90
D	Uffici professionali, ecc.	0,45
E1	Falegnamerie, carpenterie, ecc.	0,16
E2	Officine meccaniche, ecc.	0,38
E3	Verniciature, tessili ecc.	0,52
E4	Commercio al dettaglio, ecc.	0,92
F1	Pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, ecc.)	5,52
F2	Vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili ecc.	3,99